

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3433 del 06/07/2022
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Carpi (MO), richiesta dall'impresa METALFERRO SRL, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: rifiuti, acqua e rumore Rif. SUAP n° 442/21 ĩ Unione delle Terre D'Argine Pratica Sinadoc n° 24376/21
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3600 del 05/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei LUGLIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Carpi (MO), richiesta dall'impresa METALFERRO SRL, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: rifiuti, acqua e rumore**

**Rif. SUAP n° 442/21 – Unione delle Terre D'Argine**

**Pratica Sinadoc n° 24376/21**

Il dirigente responsabile Dott.ssa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Modena

**VISTO CHE:**

il giorno 24/07/2021, l'impresa METALFERRO SRL, con sede legale in Via Nazionale Per Carpi Centro 309, 41123 – Modena (MO), attraverso la legale rappresentante, ha presentato al SUAP Unione delle Terre D'Argine istanza per avviare il procedimento di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, per attività esistente di gestione rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ed impatto acustico, in riferimento all'impianto di Via Lombardia 28, 41012 - Carpi (MO), nel cui insediamento la ditta METALFERRO SRL svolge attività di valorizzazione delle frazioni metalliche provenienti da rifiuti di varia tipologia, in particolare scarti metallici ferrosi e non ferrosi, mediante attività di riciclo/recupero R4 e messa in riserva R13, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., presso impianto iscritto al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti (n. CAR001);

l'istanza è stata assunta agli atti del SUAP Unione delle Terre D'Argine con Rif. SUAP 442/21 al Prot. Gen. n° 46798 del 24/07/2021 e da ARPAE SAC di Modena al Prot. n° 116279 del 26/07/2021;

il proponente intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali: Allegato Rumore e Allegato Acqua, per i quali viene dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, Autorizzazione Unica al trattamento dei rifiuti non pericolosi DET-AMB-2022-385 del 27/01/2022 rilasciata dal SAC ARPAE di Modena alla ditta METALFERRO SRL, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; ed Allegato Rifiuti – comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il quale viene chiesta modifica sostanziale, all'interno della dichiarazione relativa ai titoli ambientali contenuti nell'AUA;

la legale rappresentante, mediante autodichiarazione, dichiara che nello stabilimento non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e le "sostanze pericolose diverse" di cui all'Allegato 2 della DGR n° 1053/2003; e che nello scarico indicato in planimetria con S1, non sono presenti le sostanze indicate di cui sopra in quantità o concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata

in vigore dello stesso decreto o degli aggiornamenti ai sensi del punto 4) dell'Allegato 5 del medesimo decreto;

Il Dott. Ing. Odorici Roberto, tecnico competente in acustica, mediante Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n° 227/2011, in sostituzione della documentazione previsionale di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della Legge Quadro n° 447/95, dichiara che le modifiche previste di cui alla presente istanza non determinerà alcuna variazione all'emissione sonora attuale relativamente alla fase che determina la massima emissione sonora. Si attesta quindi che nulla è cambiato rispetto a quanto rilevato nella valutazione d'impatto acustico redatta in precedenza;

l'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dal 01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

è stata acquisita con prot. n° 184248 del 30/11/2021 la trasmissione delle integrazioni volontaria da parte della ditta, per il tramite del SUAP, in merito alla presentazione di planimetria aggiornata con layout rifiuti, comunicazione di aggiornamento delle procedure di sorveglianza radiometrica, ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. ed alla precisazione in merito alla classificazione dei rifiuti;

#### **DATO ATTO CHE:**

in data 27/05/2022 e 13/06/2022, rispettivamente con prot. n° 89004 e con prot. n° 97177, è stato acquisito e fatto proprio il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Carpi in merito alla Conformità Urbanistica;

è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 con esito favorevole, prot. ARPAE n° 106155 del 27/06/2022;

è avvenuta la trasmissione alla Prefettura di quanto disposto dall'art. 26Bis della L. 132/2018 redazione del PEI, unitamente a tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE, come da copia della trasmissione assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n° 116279 del 26/07/2021;

sono state correttamente pagate le spese istruttorie stabilite dal tariffario delle prestazioni di ARPAE consistenti in euro 26,00 + euro 258,23 per l'iscrizione al registro recuperatori anno 2022, corrisposte ad ARPAE ER;

#### **VISTO:**

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

il d.lgs. n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore il 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo;

l'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, norme tecniche e prescrizioni specifiche ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216;

le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute del D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n. 186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto;

l'art. 216 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero”, al comma 3, prevede che la Provincia iscriva in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività ed entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;

la d.g.r. 9 giugno 2003, n. 1053 - *Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs. 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*;

la d.g.r. 14 febbraio 2005, n. 286 - *Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne* - in attuazione dell'art. 39 del d.lgs 152/99;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (parte terza) - *Norme in materia ambientale* – abrogazione e sostituzione del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 124, comma 1 - *tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati*;

la legge regionale 1 giugno 2006, n. 5 - *confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate* - in attuazione al d.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii;

la d.g.r. 18 dicembre 2006, n. 1860 - *Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia* - in attuazione della d.g.r. n. 286/05;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - *principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico* - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" - *norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore* - in attuazione dell'art. 4 della legge n. 447/95;

la d.g.r. 21 gennaio 2002, n. 45 - *Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività* - ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 15/01;

la d.g.r. 14 aprile 2004, n. 673 - *Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico* - ai sensi della legge regionale n. 15/01;

il d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 - *Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico*;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art. 5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

#### **VISTI, inoltre:**

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

## **RICHIAMATI**

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la Delibera del Direttore Generale n. 87 del 24/06/2022, con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena e di Responsabile AAC Centro, alla Dott.ssa Marina Mengoli;

la nomina a resp. del proc., ai sensi della l. 241/90, del Dott. Fausto Prandini;

## **DATO ATTO:**

che il responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Marina Mengoli quale responsabile di ARPAE AAC di Modena e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via P. Giardini n. 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

## **DETERMINA**

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta METALFERRO SRL, P.IVA: 00671520369 per l'impianto/stabilimento in Comune di Carpi

(MO), Via Lombardia 28, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Rifiuti	Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'art. 216 c. 3	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Carpi
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune di Carpi

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:

- Allegato Acqua con acclusa planimetria di riferimento
- Allegato Rifiuti con acclusa planimetria di riferimento
- Allegato Rumore

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC di Modena (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione delle Terre D'Argine (ex art. 2 co. 1 lett. b del d.P.R. 59/2013), e che

la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l. 241/1990 art. 21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013;

7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art. 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;

8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione delle Terre D'Argine ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;

9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;

10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;

11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs. 195/2011;

12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa (*ad es. contratto di locazione, o comodato, o affitto, oppure la successione mortis causa*).

FIRMA

La Responsabile ad interim del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Marina Mengoli**

PAGINA 7 DI 7

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**